

INTERROGAZIONE

(risposta scritta)

N. 2366 - Notizie in merito ai concorsi presso i centri dell'impiego.

All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:

dalle dichiarazioni di membri del Governo regionale, riportate dagli organi di informazione, si apprende l'intenzione di bandire, entro brevi termini, il concorso per l'assunzione di 1024 unità presso i centri per l'impiego e che tale procedura concorsuale dovrebbe espletarsi secondo una preselezione per titoli, prodromica all'accesso alle due prove successive;

segnatamente, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, qualche mese addietro, ha giustificato tale modalità alla luce della circostanza che: 'pandemia a parte, lo Stato ha cambiato le norme sui concorsi nella Pubblica Amministrazione. E noi abbiamo dovuto modificare la selezione, rispetto a quanto era stato prospettato nel 2019';

il d.l. n. 44 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 ha previsto che:

la previa valutazione dei titoli, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali, possa riconoscersi esclusivamente per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, quando strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

in ogni caso, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

considerato che:

alla luce di quanto sopra esposto, le dichiarazioni dell'Assessore risultano obsolete, poiché non tengono conto del dettato letterale del novellato articolo 10, in quanto lo stesso ha prospettato, in relazione al concorso per il reclutamento di personale presso i Centri per l'impiego, delle modalità preselettive che non corrispondono a quanto definito ed approvato in sede normativa a seguito della conversione e modifica del d.l. n. 44 del 2021;

giòva precisare, inoltre, che i profili che

dovrebbero essere oggetto del bando attengono a posizioni certamente scevre da competenze altamente specialistiche e tecniche che giustificerebbero un eventuale ricorso ad una prova preselettiva per titoli, trattandosi, infatti, di ruoli tipicamente amministrativi;

del resto, il testo dell'attuale e summenzionato articolo è frutto di un emendamento all'originario decreto legge, resosi necessario per circoscrivere la preselezione per titoli esclusivamente a profili connotati da competenze altamente specialistiche e tecniche. Lo scopo di tale emendamento è evidente:

utilizzare come extrema ratio la preselezione per titoli in riferimento a funzioni peculiari caratterizzate da un particolare tecnicismo (si pensi all'uopo a profili specifici nel settore dell'alta tecnologia), evitando un indistinto utilizzo della preselezione medesima per tutti quei profili che richiedono come titolo di accesso la laurea. Appare, pertanto, iniqua la sua dichiarazione riportata dal Giornale di Sicilia datata 11 settembre 2021 che cito testualmente: 'Abbiamo deciso che la parte di concorso che assegna i posti di livello più alto, i 537 di categoria D, scatti subito in modo da arrivare al traguardo entro fine anno. Sarà una selezione veloce perché è prevista solo una preselezione per titoli e una prova scritta';

questo indiscriminato ricorso a tale modalità preselettiva non tiene conto non soltanto del contenuto dell'emendamento e della sua finalità, ma prescinde da quelle che sono le esperienze concorsuali già bandite ed espletate da altre Regioni. Si riporta l'esempio di Regioni come Lombardia e Lazio che hanno messo a concorso centinaia di posizioni per laureati, soprattutto in riferimento alla figura di Specialista in mercato e servizi per il lavoro, espletando una procedura solo per esami, senza tenere conto dei titoli al fine del punteggio finale. Circostanza questa che avvalorata il fatto che si tratti di posizioni meramente amministrative e non di certo tecniche o specialiste;

ferme restando i presupposti di legittimità sopra richiamati, occorre focalizzare l'attenzione anche su ulteriori aspetti che rappresentano un deterrente

al ricorso a modalità preselettive basate sulla valutazione dei titoli; la fotografia attuale della P.A., infatti, rimanda un'immagine che non premia di certo le giovani leve: in Italia ci sono solo 2,4 giovani su 100 nella Pubblica amministrazione contro i 21 della Francia, i 31 della Germania e una media OCSE di 18. Tale dato rischia di essere ulteriormente aggravato da procedure che valorizzano ex ante ed in via preclusiva i titoli, in particolare quelli di servizio, che un giovane difficilmente può maturare. Tale operazione si tradurrebbe in una situazione antitetica rispetto ai principi di economicità ed efficienza che devono reggere l'attività della P.A.: infatti, l'inserimento di nuovi dipendenti la cui età media è così elevata non consente un reale turn over e comporta il rischio di un elevato e nuovo fabbisogno di personale in tempi brevi rispetto alle procedure già espletate. Tale questione è particolarmente sentita nella nostra Regione, dove abbiamo assistito in questi ultimi anni, caratterizzati da numerose crisi economiche, ad una vera e propria emorragia di giovani talenti. Non possiamo precludere loro e non possiamo precludere alla Pubblica amministrazione, una simile opportunità occupazionale: uno sbarramento a priori determinerebbe un'ulteriore lacerazione sociale, economica e generazionale;

tali considerazioni non sono volte a svuotare d'importanza e valore l'apporto di esperienze maturate da chi ha già prestato o presta la propria attività lavorativa all'interno della P.A.; queste potrebbero essere opportunamente valorizzate attraverso metodi già previsti dalla legge, quali l'attribuzione di un maggiore punteggio a prove già espletate o quote di riserva. Si ritiene, pertanto, che questa valorizzazione, quanto mai opportuna, non possa tramutarsi in uno strumento preclusivo all'accesso per coloro che sono ancora fuori rispetto alla realtà lavorativa nella P.A;

la prova preselettiva per soli titoli rischia di sancire il fallimento del metodo meritocratico ed incentiverebbe il mercimonio di quelli che sono i titoli di studio diversi da quelli di accesso alla categoria ricercata. Precisamente, si fa riferimento a titoli quali master, corsi di perfezionamento e specializzazione. Una valorizzazione di tali titoli, in un momento anteriore all'espletamento della prova scritta ed orale comporta un vero e proprio sbarramento per chi non ha avuto la possibilità economica di conseguirli poichè i medesimi hanno un costo esoso e non sostenibile da parte di una buona fetta della popolazione, soprattutto giovanile. Inoltre, non sempre coloro che detengono i suddetti titoli rappresentano i soggetti più meritevoli, giacché si assiste odiernamente, come attestato da numerose inchieste giornalistiche, ad un vero e proprio mercimonio dei titoli stessi; la P.A., pertanto, rischierebbe di selezionare non i soggetti più meritevoli, ma solo quelli che hanno una maggiore disponibilità economica, con gravose

ripercussioni in termini di buon andamento, efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa. Del resto, una valutazione rispetto a tali titoli può essere comunque garantita in sede di formazione della graduatoria a prove espletate, apparendo irragionevole ed inopportuna una valutazione degli stessi che risulti preclusiva all'espletamento delle prove scritte ed orali a coloro che non ne sono in possesso;

semplificazione non equivale a discriminazione: uno snellimento delle procedure concorsuali è sicuramente auspicabile, soprattutto dopo il fermo dettato dalla pandemia. Tuttavia, la semplificazione non può e non deve tradursi nella lesione di principi costituzionalmente garantiti attraverso procedure che, sotto il proclama della semplificazione, determinino una vera e propria disparità di trattamento e di discriminazione. Potrebbero tenersi in considerazione altri metodi volti alla semplificazione, quali quelli adottati nel corso della pandemia dalla Regione Campania in relazione ai rispettivi concorsi per il reclutamento di personale da adibire al potenziamento dei Centri per l'impiego dei propri territori regionali. In particolare, tale Regione, onde semplificare le procedure ed usufruire celermente dei finanziamenti stanziati dallo Stato a tale scopo, previsto due sole prove (scritta ed orale) in luogo di tre, con la valutazione dei titoli in un momento postumo all'espletamento delle prove predette;

in ultima analisi, non si può negare come un concorso che preveda il reclutamento di un così alto numero di persone, in un settore critico come quello delle politiche del lavoro, rappresenti un barlume di speranza per coloro che vogliono mettere le proprie competenze, maturate e maturande, a servizio della P.A., ma anche, e soprattutto, per la stessa P.A., e la Regione siciliana in particolare, di superare quelle sovrastrutture obsolete e farraginose in termini di trasparenza e merito, che tristemente la rendono nota alle cronache nazionali e non, con un ritorno di danno all'immagine incalcolabile, che si riverbera anche in un danno economico e di credibilità, soprattutto di fronte alle istituzioni sovranazionali, quali l'Unione europea;

in una Regione ad alto tasso di disoccupazione giovanile e non, i Centri per l'impiego devono rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per la società tutta mediante l'erogazione di livelli essenziali delle prestazioni, alla luce delle nuove sfide dettate dal mutato assetto normativo che vede nelle politiche del lavoro, in particolare in quelle attive, il fulcro delle attività amministrative di tali centri;

per sapere quali criteri e procedure intendano attuare, affinché l'espletamento dei concorsi garantisca ai giovani siciliani pari opportunità e la selezione in ragione delle reali competenze e

capacità.

(L'interrogante chiede risposta scritta con
urgenza)

(29 settembre 2021)

DIPASQUALE